

Edizione di giovedì 23 aprile 2015

BILANCIO

[Adozione degli OIC e rinvio termini approvazione bilancio](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Ottimizzazione delle plusvalenze immobiliari](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

DICHIARAZIONI

[La Certificazione Unica e il quadro RL del modello Unico PF](#)

di **Luca Mambrin**

RISCOSSIONE

[Ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/73: natura e revocatoria fallimentare](#)

di **Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini**

CRISI D'IMPRESA

[Della sostenibilità del valore d'impresa](#)

di **Massimo Buongiorno**

BILANCIO

Adozione degli OIC e rinvio termini approvazione bilancio

di **Giovanni Valcarenghi**

La **prima adozione dei nuovi principi contabili** nazionali può essere una **causa per il rinvio** dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale preveda tale facoltà.

Questo il messaggio diffuso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, ed in particolare della Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali, con un [comunicato dello scorso 17 aprile](#).

Ovviamente, il tutto risulta **subordinato ad apposita previsione dello statuto societario**.

L'art. 2364 del codice civile (estendibile anche al comparto delle Srl in forza del richiamo operato dal 2478-bis), prevede infatti che l'approvazione del bilancio delle SpA possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, anziché entro i 120 giorni "canonici", qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Secondo le indicazioni della Commissione, dunque, *l'utilizzo dei principi contabili nazionali incide sia sulla predisposizione del bilancio, sia spesso anche sulla tenuta dei conti*.

Vero è che il programma di revisione, per la gran parte, si è concretizzato lo scorso mese di agosto 2014; tuttavia, solo nel gennaio 2015 è stato completato con l'emanazione dell'OIC 24, in tema di Immobilizzazioni immateriali.

Il nuovo scenario, allora, potrebbe richiedere considerazioni contingenti legate alla prima adozione, derivanti dalla contestualizzazione delle norme dell'OIC nonché dalla necessaria rielaborazione delle determinazioni quantitative. Appare, perciò, evidente che l'applicazione dei nuovi principi contabili, qualora ricorrano le condizioni previste per legge e siano seguite le disposizioni in parola, possa portare al differimento dei termini di approvazione.

L'affermazione è certamente da salutare con favore, in quanto consente una maggiore meditazione sulle valutazioni da adottare per la migliore redazione del documento annuale, specialmente in tempi di crisi economica come quelli che stiamo vivendo, ove anche il bilancio assume una importanza determinante per il mantenimento del credito bancario, ove concesso.

Chi scrive, però, ritiene che la strada non sia in discesa, nel senso che sarebbe **fuorviante affermare** che, sempre e comunque, **la citata ricorrenza trovi una applicazione diffusa a 360 gradi**.

Innanzitutto, si crede ragionevole dover **valutare l'effettivo impatto che i nuovi OIC determinano su ciascun singolo bilancio.**

Così, se alcune casistiche potrebbero risultare fortemente incise, per altre le effettive “modifiche” potrebbero apparire nulle o certamente poco rilevanti. Ove ricorresse tale ultima ipotesi, si ritiene che il differimento fondato unicamente sul varo dei principi aggiornati potrebbe risultare azzardato.

Al riguardo, basterebbe pensare al caso di una società che non sia interessata da grandi problematiche attinenti le **immobilizzazioni immateriali**; sinceramente, affermare che da agosto 2014 a marzo 2015 non si abbia avuto il tempo di metabolizzare le prescrizioni dell'OIC non sembra completamente credibile.

Diversamente, ove si volesse intendere che la redazione del **rendiconto finanziario** sia un adempimento obbligatorio per tutte le società (anche se di piccole dimensioni), si potrebbe sostenere che l'onere di primo avvio della ricostruzione dei flussi delle disponibilità liquide (con il connesso obbligo di confronto con l'annualità precedente) sia un adempimento tale da poter giustificare il differimento.

Peraltro, gli operatori hanno l'abitudine di valorizzare in modo forse eccessivo il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio; forse, però, si temono di più le sanzioni irrogate da qualche Conservatore particolarmente “puntiglioso”, piuttosto che le responsabilità che gravano sull'organo amministrativo.

Nelle realtà di piccole dimensioni, peraltro, la compagine societaria risulta largamente sovrapponibile con l'organo amministrativo, con la conseguenza che tutto risulta essere una sorta di partita giocata “in casa” che tende a far alleggerire l'attenzione sulle formalità.

Affinché la procedura risulti corretta, **a prescindere dalla motivazione** cui si vorrà fare riferimento (ovviamente a condizione che la medesima sia **riferita a situazioni interne** alla società e non a contingenze estranee alla stessa), dovrebbe essere stato redatto **apposito verbale da parte dell'organo amministrativo entro il termine di legge** previsto per l'approvazione della bozza di bilancio (variabile in presenza o in assenza dell'organo di controllo).

Tale decisione, molto spesso, viene fatta condividere ai soci con una assemblea, anche se la procedura non richiede affatto tale adempimento come indispensabile; ovviamente, l'assenso dei soci dovrebbe sgombrare il campo da possibili **contestazioni successive** (che, si ripete, **non inciderebbero sulla validità del bilancio, ma unicamente sulla responsabilità degli amministratori**).

Della decisione in merito al rinvio, poi, sarà bene dare conto nel bilancio, magari con un richiamo svolto durante la assemblea di approvazione, al fine di rendere comunque partecipi i soci in merito alle decisioni intraprese a suo tempo dagli amministratori.

Per chi non volesse profittare del maggior termine dei 180 giorni, si presenta poi “l’intoppo” della assemblea deserta, con conseguente seconda convocazione, se lo statuto lo prevede, oppure con nuova convocazione. Si rammenta che, in ogni caso, tra la prima e la seconda data è bene che non intercorrano più di 30 giorni, onde evitare di violare il generico precetto del codice civile che ritiene tale termine quello massimo adottabile per non incorrere in una colposa inerzia.

Alla fine, ciò che conta è che il bilancio sia il più possibile significativo ed aderente alla realtà aziendale.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ottimizzazione delle plusvalenze immobiliari

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Diverse sono le soluzioni che possono essere implementate per conseguire una **ottimizzazione delle plusvalenze immobiliari**. Per perseguire questa finalità si possono valutare diverse **operazioni straordinarie** oppure l'utilizzo di veicoli come il trust. La questione sarà affrontata il prossimo 29 aprile a Milano nel contesto del Master sulle **riorganizzazioni societarie**.

Una prima doverosa osservazione deve riguardare la **cautela** con cui gli operatori devono accingersi a questo tipo di operazioni.

L'utilizzo di operazioni straordinarie, infatti, potrebbe essere contestato sotto il profilo dell'**elusione fiscale**. L'operazione più banale, ad esempio, potrebbe essere rappresentata dallo **spin off immobiliare** seguito dalla **cessione** della **società immobiliare**. E' appena il caso di ricordare come l'Agenzia delle Entrate consideri elusiva la trasformazione di plusvalenze derivanti dalla vendita di beni di primo livello (ad esempio gli immobili) nella plusvalenza da **vendita** di **beni di secondo livello** (ad esempio le partecipazioni). La differenza è evidente: la cessione dell'immobile sconterà l'imposizione diretta in capo alla società ma altresì in capo al socio se il provento gli viene trasferito sotto forma di utile.

Diversamente, la **plusvalenza** da **cessione di quote** sarebbe tassabile sul 49,72% del suo ammontare ma il socio potrebbe aver anche proceduto alla rivalutazione preventiva delle stesse pagando l'imposta nella misura dell'8%.

L'utilizzo di veicoli come il **trust**, in alternativa all'implementazione di operazioni straordinarie, non è immune da profili di criticità. L'elusione fiscale qui non c'entra: il problema è valutare che il trust **non** abbia come finalità il **mero risparmio fiscale**.

Va ricordato come il trust opaco, essendo generalmente assimilato ad un **ente non commerciale**, viene tassato con IRES sulle diverse categorie di reddito come una persona fisica. La plusvalenza da cessione di fabbricati, pertanto, **non** determinerà **materia imponibile** in caso di **detenzione ultraquinquennale**. Peraltro, il trust computerà anche il periodo di detenzione precedentemente concretizzatosi in capo al disponente.

Una ulteriore strada per l'ottimizzazione delle plusvalenze è rappresentata dalla **rivalutazione** del **bene** immobile attraverso una operazione di **fusione**. Si pensi al caso della società acquistata per un corrispettivo di 1.000 contenente un immobile iscritto per 100.

A seguito dell'acquisto della partecipazione si procede con una fusione per incorporazione.

L'annullamento della partecipazione (1.000) porterà in seno alla controllante l'immobile (100). La differenza di 900 rappresenta un **disavanzo** che, non essendo relativo ad una società operativa, non rappresenta una forma di avviamento ma solo un **maggiore valore del cespite** che si può tentare di rivalutare **affrancandolo** con l'imposta sostitutiva del 12% ai sensi del comma 2 *ter* dell'art. 176 Tuir.

Non si può dimenticare che la C.M. n. 57/E/2008 ha avuto modo di rilevare come **l'affrancamento** non sia ammesso in questi casi, in quanto l'immobile non configura una **ipotesi di azienda**.

Diverso sarebbe stato il caso in cui l'immobile fosse inserito in un contesto aziendale.

L'affrancamento sarebbe risultato possibile e si sarebbe potuto – dopo un adeguato periodo di monitoraggio – cedere l'immobile senza realizzo di una **plusvalenza** a seguito del consolidamento del **maggiore valore**.

Ad analoghe considerazioni se deve giungere anche nel caso in cui **l'immobile** sia stato **scorporato** a seguito di attribuzione dello stesso ad una società **beneficiaria** nata a seguito della scissione. Il disavanzo può essere fatto emergere qualora la beneficiaria sia neo costituita ed il patrimonio ad essa attribuito venga rivalutato attraverso una **perizia da conferimento** ex art. 2465 o 2343 c.c.

Anche in questo caso non devono essere dimenticati i dettami della C.M. n. 57/E/2008 secondo cui l'affrancamento riguarderà solo gli immobili inseriti in un **contesto aziendale**.

Per approfondire le problematiche dell'ottimizzazione delle plusvalenze immobiliari ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

DICHIARAZIONI

La Certificazione Unica e il quadro RL del modello Unico PF

di Luca Mambrin

Da quest'anno la nuova **Certificazione Unica**, che sostituisce il modello Cud, deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta, non solamente per certificare i redditi di **lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 2014**, ma anche **redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**: il modello di Certificazione Unica 2015 contiene così le informazioni necessarie anche per la compilazione di alcuni rigi del **quadro RL**.

In particolare si dovrà prestare attenzione al **punto 1 della C.U. 2015** che identifica **la tipologia di reddito certificata dal sostituto**; a seconda del codice indicato dovrà essere compilato un rigo specifico del quadro RL.

Rigo RL13

Nel **rigo RL13** devono essere indicati i redditi derivanti **dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule** e informazioni relativi ad esperienze acquisiti in campo industriale, commerciale o scientifico, **conseguiti da soggetti diversi rispetto all'autore/inventore**.

Tali **redditi** vanno così determinati:

- se percepiti da **soggetti che li hanno acquistati a titolo oneroso** deve essere dichiarato il **75% dell'importo percepito**. Tale tipologia reddituale sarà evidenziata **nel punto 1 della C.U. 2015 con la causale L1**;
- se percepiti a **titolo gratuito** ad esempio da **eredi o legatari dell'autore/inventore** va dichiarato il **100% dell'importo percepito**. Tale tipologia reddituale sarà evidenziata **nel punto 1 della C.U. 2015 con la causale L**.

Rigo RL14

Nel **rigo RL14** devono essere indicati i **corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente** (colonna 1) mentre in colonna 2 vanno indicate le relative spese, documentate ed inerenti. Tale tipologia reddituale è individuata **nel punto 1 della C.U. 2015 dalla causale V1**.

Rigo RL15

Nel **rigo RL15**, devono essere indicati i **compensi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale**, anche se svolte all'estero (colonna 1) mentre in colonna 2 vanno indicate le relative spese, documentate ed inerenti. Tali tipologie reddituali sono individuate nel **punto 1 della C.U. 2015** dalle causali:

- **M** per i redditi derivanti da attività di **lavoro autonomo occasionale**;
- **O** per i redditi derivanti da attività di **lavoro autonomo occasionale**, per le quali **non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata** (Cir. INPS n. 104/2001)

Rigo RL16

Nel **rigo RL16** devono essere indicati i **compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere** (colonna 1), e in colonna 2 le relative spese, documentate ed inerenti. Tali tipologie reddituali sono individuate **nel punto 1 della C.U. 2015** dalle causali:

- **M1** per i redditi derivanti **dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere**;
- **O1** per i redditi derivanti **dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere**, per i quali non sussiste l'obbligo di **iscrizione alla gestione separata** (Cir. INPS n. 104/2001)

Rigo RL21

Nel **rigo RL21** devono essere indicate le **indennità di trasferta**, i **rimborsi forfetari di spesa**, i **premi ed i compensi** erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità **dilettantistiche** e per le **attività sportive dilettantistiche**. Tale tipologia reddituale è individuata **nel punto 1 della C.U. 2015 dalla causale N**.

Rigo RL25

Nel **rigo RL25** devono essere indicati i **proventi lordi** derivanti dall' **utilizzo economico di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali** e simili da parte **dell'autore o inventore**, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, *know-how*, articoli per riviste o giornali, ecc.).

Su tali proventi va rilevata **una percentuale di deduzione forfetaria a titolo di spese**, che varia a seconda dell'età del soggetto percettore, e il cui ammontare deve essere indicato nel rigo RL29 pari al:

- **25%** se il soggetto ha **un'età pari o superiore a 35 anni**;
- **40%** se il soggetto ha **un'età inferiore a 35 anni**.

Tale tipologia reddituale è individuata **nel punto 1 della C.U. 2015 dalla causale B**.

Rigo RL26

Nel **rigo RL26** vanno indicati i **compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali**. Su tali proventi va rilevata una **percentuale di deduzione forfetaria a titolo di spese**, pari al **15% dei compensi**, il cui ammontare deve essere indicato nel rigo RL29.

Tale tipologia reddituale è individuata **nel punto 1 della C.U. 2015 dalla causale E**.

Rigo RL27

Nel **rigo RL27** vanno indicati:

- l'ammontare lordo dei **proventi** percepiti secondo il criterio di cassa **dagli associati in partecipazione** (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui **apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro**. Per tali redditi non spetta alcuna deduzione a titolo forfetario; sull'ammontare delle somme corrisposte deve essere applicata, al momento del pagamento, una ritenuta del **20% a titolo di acconto Irpef** (art. 25 D.P.R. 600/1973). Tale tipologia reddituale sarà evidenziata **nel punto 1 della C.U. 2015 dalla causale C**;
- gli **utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società** per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Tale tipologia reddituale sarà evidenziata **nel punto 1 della C.U. 2015 con la causale D**.

Viene sotto riportata una **tabella riepilogativa** di raccordo tra la certificazione unica e il **quadro RL** del modello Unico PF.

TABELLA RIEPILOGATIVA	
Codice C.U.	Rigo quadro RL

L	RL13
L1	RL13
V1	RL14
M	RL15
O	RL15
M1	RL16
O1	RL16
N	RL21
B	RL25
E	RL26
C	RL27
D	RL27

RISCOSSIONE

Ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/73: natura e revocatoria fallimentare

di **Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini**

Sulla **natura giuridica dell'ipoteca su beni immobili iscritta da Equitalia** per debiti tributari complessivamente non inferiori ad € 20.000, l'approdo della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3232/2012) è stato nel senso di escludere, certamente, l'equiparazione all'**ipoteca volontaria**, a motivo della presupposta adesione del debitore, ma anche alle fattispecie dell'ipoteca giudiziale e legale.

Nel primo caso (**ipoteca giudiziale**), l'art. 2818 c.c. individua il **titolo per l'iscrizione di tale ipoteca** in una sentenza od altro provvedimento giudiziale cui la legge riconosce tale effetto, mentre la **richiesta di iscrizione ipotecaria ex art. 77, D.P.R. n. 602/1973 è sorretta da provvedimento amministrativo**. Non rileva, al fine *de qua*, la (ritenuta) similitudine a ragione della modalità di iscrizione e della genericità dell'obbligazione garantita (Cass. n. 7911/2012).

Nel secondo caso (**ipoteca legale**), l'art. 2817 c.c. ne prevede l'iscrizione automatica su specifici beni immobili oggetto di alienazione o divisione (oggetto predeterminato, senza sollecitazione di parte) con il fine di garantire il credito relativo al prezzo, sul valore dell'immobile, mentre la **richiesta di iscrizione ipotecaria ex art. 77, D.P.R. n. 602/1973** non presuppone l'esistenza di un preesistente atto negoziale.

L'ipoteca in esame costituisce, dunque, un *quartum genus* (Cass. n. 7140/2015) da cui deriva **l'autonomia dell'ipoteca iscritta ex art. 77, D.P.R. n. 602/73** sulla base dell'esistenza di un titolo esecutivo costituito da un atto amministrativo, senza la necessità di ulteriore vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.

La distinzione non è di poco momento, essendo idonea a **determinare l'applicazione della relativa disciplina in tema di revocatoria fallimentare**.

Cosa accade se l'ipoteca è stata iscritta nell'anno o nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento?

L'art. 67 L.F. stabilisce la **revocabilità delle ipoteche volontarie** se iscritte nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, **nonché di quelle giudiziali** se costituite nei sei mesi antecedenti il fallimento, mentre **non sussiste analogo previsione per l'ipoteca legale**, trattandosi di garanzie che trovano la loro fonte in una norma di legge e non in un negozio giuridico.

Ora, poiché l'ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non può essere annoverata in alcuna delle due categorie sopra indicate (ipoteca volontaria, ipoteca giudiziale), ne discende che la stessa **non è suscettibile di revocatoria in sede fallimentare.**

Sul punto, si annota ancora (Cass. n. 3232/2012) che l'art. 89 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti a revocatoria prevista dalla L.F. all'art. 67, così venendosi a confermare, in modo estremamente significativo, il regime eccezionale e derogatorio che il Legislatore ha voluto assicurare all'Amministrazione finanziaria in forza delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nella necessità di favorire l'adempimento del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la più pronta riscossione delle entrate erariali.

CRISI D'IMPRESA

Della sostenibilità del valore d'impresa

di **Massimo Buongiorno**

I metodi comunemente accettati per valutare un'impresa **si fondano sulla misurazione della ricchezza** che l'impresa sarà in grado di produrre in futuro a chi la possiede.

Tale concetto è molto chiaro quando si considerano i metodi reddituali e finanziari ma vale anche per le valutazioni comparative (cosiddetti multipli di mercato) e per le stime patrimoniali.

Nel primo caso, **il multiplo è un indicatore sintetico** che misura la relazione che esiste tra il valore d'impresa e i risultati di periodo (tipicamente l'Ebitda): è chiaro che dato il livello dei margini correnti **il coefficiente moltiplicativo sarà tanto più elevato quanto maggiore è l'attesa di incremento della ricchezza che l'impresa metta a disposizione della proprietà**. Le stime patrimoniali si fondano sulla misurazione del valore corrente di mercato di ciascuna attività e passività ma anche in questo caso **non si può prescindere dall'uso che all'interno dell'impresa verrà fatto della voce da valutare**. Si pensi, ad esempio, al valore di un impianto: è chiaro che esso è tanto maggiore quanto più elevato è il livello di produzione dell'ipotesi di utilizzo mentre il valore di liquidazione di un impianto non più funzionante è notevolmente inferiore.

Se il valore coincide con la capacità di produrre ricchezza, è evidente che **il professionista valutatore dovrà preoccuparsi della sostenibilità nel tempo dei fattori che in un'impresa spiegano quella capacità**.

La dottrina si è molto occupata di individuare tali fattori trovandoli di volta in volta nel posizionamento strategico, nella capacità di gestione dei canali distributivi, nella qualità del portafoglio prodotti, nella tecnologia, nei processi produttivi, nell'abilità di maestranze fidelizzate e in numerosi altri che si ritrovano nell'impostazione strategica dell'impresa.

Ci si domanda se tali considerazioni siano sufficienti per spiegare la sostenibilità del valore nel tempo alla luce di un **insieme di casi recenti di imprese il cui valore si è progressivamente ridotto sul mercato a seguito della scarsa attenzione dimostrata ai temi di sostenibilità e di responsabilità sociale delle imprese**.

Non si intende qui discutere l'opportunità di adottare comportamenti aziendali compatibili a tali aspetti ma soltanto verificare se vi siano argomenti a favore di una loro inclusione nei modelli valutativi.

La riflessione si può articolare lungo tre differenti direttrici.

In primo luogo, **è da verificare se i margini correnti dell'impresa sono il risultato di politiche non difendibili nel lungo periodo perché penalizzanti per alcuni degli stakeholder dell'impresa.**

Lo sfruttamento delle risorse umane, la scarsa attenzione al rispetto dell'ambiente, un utilizzo indiscriminato di posizioni dominanti all'interno della filiera (rispetto ai clienti, ai fornitori o ad entrambi) e molti altri comportamenti simili, pur nel rispetto delle normative vigenti, consentono di produrre margini nel breve periodo ma la capacità di sostenerli in un orizzonte di tre/cinque anni che inevitabilmente una valutazione deve essere considerare è assai dubbia.

L'effetto futuro negativo in ipotesi di insostenibilità può essere duplice: il peggioramento dei margini in via ordinaria ma anche il sostenimento di costi di ripristino di natura straordinaria.

In secondo luogo, la pressione dell'opinione pubblica su questi temi è assai forte e **comportamenti dell'impresa palesemente "non etici" possono tradursi da un lato in pesanti contestazioni** e fino al boicottaggio del prodotto a favore di concorrenti considerati maggiormente attenti al rispetto degli stakeholder e dall'altro **in inasprimenti delle normative per imporre vincoli più restretti**. In entrambi i casi, i margini dell'impresa si ridurranno e anche in questo caso con il rischio di dover sostenere **investimenti di ripristino**.

Infine, andrà notato che l'adozione di comportamenti palesemente in contrasto con la responsabilità sociale, per quanto descritto sopra, introducono **ulteriori fattori di rischio che dovranno essere considerati nella valutazione dell'impresa.**

Assumendo che il modello valutativo si fondi sull'attualizzazione dei flussi prospettici, **i primi due fattori influiscono sul numeratore (revisione dei flussi attesi) mentre il terzo impatta il denominatore (incremento del tasso e quindi riduzione del valore).**

In sintesi, **l'impresa può liberamente decidere** in merito a come comportarsi rispetto ai temi di responsabilità sociale ma **il professionista valutatore**, a prescindere da ogni giudizio di valore e solo per attenersi ad una corretta metodologia valutativa, **dovrebbe preoccuparsi di verificare se i comportamenti in essere producono margini assai difficili da mantenere nel tempo.**

Più difficile portare il discorso alle estreme conseguenze ed **affermare che le imprese "sostenibili" valgono di più**, a parità di condizioni: è questo un tema di grande attualità in letteratura e sicuramente nel futuro prossimo si potranno commentare i primi risultati degli studi in corso.

Per approfondire le problematiche della sostenibilità del valore di impresa ti raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

